

191772

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2021

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 16 agosto 2021, n. 15-49/Leg.

Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi"

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 15-49/Leg. DI DATA 16 Agosto 2021

OGGETTO:

Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige);
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" (legge provinciale sui lavori pubblici) e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto del Presidente della Provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il parere favorevole del 13 luglio 2021 del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile (acquisito al prot. PAT n. 511104), espresso ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- visto il parere favorevole dell'8 luglio 2021 del Consiglio delle autonomie locali (acquisito al prot. PAT n. 498085);
- visto il parere favorevole del 26 luglio 2021 della competente Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (acquisito al prot. PAT n. 553123);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 7 agosto 2021 di approvazione del regolamento in oggetto,

e m a n a

il seguente Regolamento:

“Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi”

Art. 1

Modificazione dell'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono inserite le seguenti parole: *"L'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta è corretto secondo il coefficiente correttivo "SU" che tiene conto delle spese generali e dell'utile d'impresa, individuato dalla formula prevista dall'allegato N bis".*

2. Nel punto 1) della lettera c) del comma 7 dell'art. 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, dopo le parole: *"se il punteggio dell'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta"* sono inserite le seguenti: *“, corretto secondo il coefficiente "SU" ai sensi*

del comma 6, “.

Art. 2

Sostituzione dell'Allegato N bis nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. L'Allegato N bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

"Allegato N bis (articolo 63 bis del regolamento)

Metodo di calcolo dell'indicatore di sostenibilità economica dell'offerta

Definizioni:

P_i = punteggio attribuito alla componente di costo i -esima

R_i = è la differenza tra valore offerto dal Concorrente i -esimo ed il valore posto a base di gara, per ogni singola componente di costo che concorre alla formazione del prezzo unitario finale.

$R_{10\%}$ = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati riferiti alla singola componente di costo;

R_0 = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in progetto;

R_{med} = valore corrispondente al percentile 50% (mediana) della distribuzione dei dati.

$R_{ott} = \frac{R_{med} + R_{10\%}}{2}$ = valore "ottimale" della distribuzione ottenuto da:

R_{max} = valore massimo riscontrato all'interno della distribuzione dei dati.

SP_i = percentuale delle spese generali esposta dal Concorrente i -esimo

UT_i = percentuale dell'utile d'impresa esposta dal Concorrente i -esimo

SP_{max} = percentuale massima delle spese generali riconosciuta dalla norma vigente

UT_{max} = percentuale massima dell'utile d'impresa riconosciuta dalla norma vigente

ATTENZIONE: i punteggi P_i di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l'incidenza economica della lavorazione presente nel computo del progetto posto a base di gara rispetto al totale complessivo del progetto stesso.

INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

se $R_i \leq R_{10\%}$

$P_i = 0$

se $R_{10\%} < R_i \leq R_0$

$P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_0 - R_{10\%}} \cdot 0,90$

se $R_i > R_0$

$P_i = \frac{R_i - R_0}{R_{max} - R_0} \cdot 0,10 + 0,90$

INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI

$$\begin{aligned}
 &\text{se } R_i \leq R_{10\%} & P_i &= 0 \\
 &\text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_{ult} & P_i &= \frac{R_i - R_{10\%}}{R_{ult} - R_{10\%}} \\
 &\text{se } R_i > R_{ult} & P_i &= 1 - 0,20 \cdot \frac{R_i - R_{ult}}{R_{max} - R_{ult}} \quad ,,
 \end{aligned}$$

CORRETTIVO DELL'INDICATORE TOTALE

Modalità di calcolo: sulla base dell'**importo(i)** totale offerto dal Concorrente *i*-esimo, comprensivo di spese generali ed utile, viene calcolato il margine economico **MAR(i)** nel seguente modo:

$$MAR(i) = \text{importo}(i) \cdot (1 - 1 / ((1 + SP_i) \cdot (1 + UT_i)))$$

Si calcola la mediana **MEDMAR** ed il minimo **MINMAR** fra tutti i valori dei margini **MAR(i)** come sopra determinati.
Il coefficiente correttivo **SUI** dell'indicatore totale per ciascun Concorrente viene determinato nel seguente modo:

$$SU_i = \frac{(MAR(i) - MINMAR) \cdot ((1 + SP_{max}) \cdot (1 + UT_{max}) - 1)}{MEDMAR - MINMAR} + (2 - (1 + SP_{max}) \cdot (1 + UT_{max}))$$

L'indicatore totale calcolato per ogni Concorrente sarà quindi corretto nel seguente modo:

$$\begin{cases}
 IND_{cor} = IND \cdot 1 & \text{se } MAR(i) \geq MEDMAR \\
 IND_{cor} = IND \cdot SU_i & \text{se } MAR(i) < MEDMAR
 \end{cases}$$

Se **MINMAR** coincide con la **MEDMAR** il correttivo è assunto pari all'unità, cioè $IND_{cor} = 1$

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;*
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;*
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;*
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;*
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;*
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;*
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."*

Nota all'articolo 1

- L'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 63 bis

Valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi

1. *In attuazione dell'articolo 40 della legge, questo articolo detta disposizioni per la valutazione dell'anomalia delle offerte e della congruità del costo della manodopera sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici attraverso la produzione di analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.*

2. *Questo articolo si applica alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari.*

3. *L'amministrazione aggiudicatrice predispone il modello di offerta economica nel quale vengono indicate, con riguardo a ciascuna voce dell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara, le seguenti componenti dell'analisi dei prezzi:*

- a) codice della voce;*
- b) categoria SOA di appartenenza della voce secondo la classificazione dei lavori di progetto;*
- c) descrizione della voce;*
- d) tipo (modalità di contabilizzazione - a misura o a corpo);*
- e) unità di misura;*
- f) quantità;*
- g) costo della manodopera;*
- h) costo dei noli e trasporti;*
- i) costo materiali;*
- l) arrotondamento (eventuale);*
- m) spese generali;*
- n) utile d'impresa.*

4. *Le componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere m) e n), sono uguali per tutte le voci dell'elenco prezzi, ad esclusione delle voci per la sicurezza.*

5. *L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'obbligo per ciascun concorrente di presentare l'offerta economica con l'indicazione specifica delle componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere g), h), i), m) e n), nonché lett. f) nel caso in cui l'appalto è stipulato a corpo.*

6. *Per le tre componenti di cui alle lettere g), h) e i) delle analisi dei prezzi prodotte ai sensi del comma 5 è attribuito un punteggio secondo le formule previste dall'allegato N bis. La sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dalle componenti dell'analisi dei prezzi prodotta da ciascun concorrente, pesati sulla base dell'incidenza economica ricoperta da ciascuna voce nel quadro economico del*

progetto posto a base di gara, costituisce l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta. **L'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta è corretto secondo il coefficiente correttivo "SU" che tiene conto delle spese generali e dell'utile d'impresa, individuato dalla formula prevista dall'allegato N bis.**

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione secondo le seguenti modalità:

a) ordina tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso;

b) calcola l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta ai sensi del comma 6;

c) stabilisce l'esclusione automatica delle offerte nei seguenti casi:

1) se il punteggio dell'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta, **corretto secondo il coefficiente "SU" ai sensi del comma 6**, risulta inferiore a 2,000;

2) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'allegato N bis, risulta inferiore a 0,80 e il costo della manodopera è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo della manodopera di tutte le offerte ammesse;

3) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'allegato N bis, risulta inferiore a 0,70;

d) procede all'aggiudicazione in favore dell'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore;

8. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

9. Ai fini di questo articolo i valori degli indicatori sono considerati con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

Nota all'articolo 2

- L'Allegato N bis (articolo 63 bis del regolamento) del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come sostituito dall'articolo qui annotato, dispone:

~~"Allegato N bis (articolo 63 bis del regolamento)~~

~~Metodo di calcolo dell'indicatore di sostenibilità economica dell'offerta~~

~~Definizioni:~~

~~P_i = punteggio attribuito alla componente di costo i-esima~~

~~R_i = valore offerto dal concorrente i-esimo all'interno della distribuzione dei dati~~

~~R10% = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati~~

~~R_0 = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in progetto~~

~~R_{med} = valore corrispondente al percentile 50% (mediana) della distribuzione dei dati.~~

~~R_{ott} = valore "ottimale" della distribuzione ottenuto da:~~

$$R_{ott} = \frac{R_{med} + R_{10\%}}{2}$$

~~R_{max} = valore massimo riscontrato all'interno della distribuzione dei dati.~~

~~ATTENZIONE: i punteggi P_i di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l'incidenza economica della lavorazione presente nel computo del progetto posto a base di gara rispetto al totale complessivo del progetto stesso.~~

INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

se $R_i \leq R_{10\%}$

$$P_i = 0$$

se $R_{10\%} < R_i \leq R_0$

$$P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_0 - R_{10\%}} \cdot 0,90$$

se $R_i > R_0$

$$P_i = \frac{R_i - R_0}{R_{max} - R_0} \cdot 0,10 + 0,90$$

INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI

se $R_i \leq R_{10\%}$

$$P_i = 0$$

se $R_{10\%} < R_i \leq R_{ott}$

$$P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_{ott} - R_{10\%}}$$

se $R_i > R_{ott}$

$$P_i = 1 - 0,20 \cdot \frac{R_i - R_{ott}}{R_{max} - R_{ott}} \quad "$$

"Allegato N bis (articolo 63 bis del regolamento)

Metodo di calcolo dell'indicatore di sostenibilità economica dell'offerta

Definizioni:

P_i = punteggio attribuito alla componente di costo *i*-esima

R_i = è la differenza tra valore offerto dal Concorrente *i*-esimo ed il valore posto a base di gara, per ogni singola componente di costo che concorre alla formazione del prezzo unitario finale.

$R_{10\%}$ = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati riferiti alla singola componente di costo;

R_0 = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in progetto;

R_{med} = valore corrispondente al percentile 50% (mediana) della distribuzione dei dati.

R_{ott} = $\frac{R_{med} + R_{10\%}}{2}$ = valore "ottimale" della distribuzione ottenuto da:

R_{max} = valore massimo riscontrato all'interno della distribuzione dei dati.

SP_i = percentuale delle spese generali esposta dal Concorrente *i*-esimo

UT_i = percentuale dell'utile d'impresa esposta dal Concorrente *i*-esimo

SP_{max} = percentuale massima delle spese generali riconosciuta dalla norma vigente

UT_{max} = percentuale massima dell'utile d'impresa riconosciuta dalla norma vigente

ATTENZIONE: i punteggi P_i di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l'incidenza economica della lavorazione presente nel computo del progetto posto a base di gara rispetto al totale complessivo del progetto stesso.

INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

$$\begin{aligned} \text{se } R_i \leq R_{10\%}, & \quad P_i = 0 \\ \text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_0 & \quad P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_0 - R_{10\%}} \cdot 0,90 \\ \text{se } R_i > R_0 & \quad P_i = \frac{R_i - R_0}{R_{max} - R_0} \cdot 0,10 + 0,90 \end{aligned}$$

INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI

$$\begin{aligned} \text{se } R_i \leq R_{10\%}, & \quad P_i = 0 \\ \text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_{ott} & \quad P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_{ott} - R_{10\%}} \\ \text{se } R_i > R_{ott} & \quad P_i = 1 - 0,20 \cdot \frac{R_i - R_{ott}}{R_{max} - R_{ott}} \quad ,, \end{aligned}$$

CORRETTIVO DELL'INDICATORE TOTALE

Modalità di calcolo: sulla base dell'importo(i) totale offerto dal Concorrente i-esimo, comprensivo di spese generali ed utile, viene calcolato il margine economico $MAR(i)$ nel seguente modo:

$$MAR(i) = \text{importo}(i) \cdot (1 - 1 / ((1 + SP_i) \cdot (1 + UT_i)))$$

Si calcola la mediana $MEDMAR$ ed il minimo $MINMAR$ fra tutti i valori dei margini $MAR(i)$ come sopra determinati.

Il coefficiente correttivo SU_i dell'indicatore totale per ciascun Concorrente viene determinato nel seguente modo:

$$SU_i = \frac{(MAR(i) - MINMAR) \cdot ((1 + SP_{\max}) \cdot (1 + UT_{\max}) - 1)}{MEDMAR - MINMAR} + (2 - (1 + SP_{\max}) \cdot (1 + UT_{\max}))$$

L'indicatore totale calcolato per ogni Concorrente sarà quindi corretto nel seguente modo:

$$\begin{cases} IND_{cor} = IND \cdot 1 & \text{se } MAR(i) \geq MEDMAR \\ IND_{cor} = IND \cdot SU_i & \text{se } MAR(i) < MEDMAR \end{cases}$$

Se $MINMAR$ coincide con la $MEDMAR$ il correttivo è assunto pari all'unità, cioè $IND_{cor} = 1$